



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 1257 del 2017, proposto da

- Michele D'Angelo, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, alla via G.V. Quaranta n. 5, e domicilio digitale in atti;

contro

- ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Nicola Di Giovanni, Rosaria Messina, Rosa De Roberto, con domicilio digitale in atti;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. CDG-0294577-P dell'8 giugno 2017, notificato in data 3 luglio 2017;
- ove occorra, della nota prot. CDG-0185835-P del 7 aprile 2017;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche di estremi ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ANAS s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza di smaltimento del giorno 9 settembre 2022, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Michele D'Angelo, con ricorso depositato il 20 settembre 2017, è insorto avverso gli atti in epigrafe, concernenti il diniego di regolarizzazione, ex art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992, dell'accesso carraio all'abitazione di sua proprietà sito al Km 7 + 740 (lato destro) della S.S. 166 degli Alburni, nel Comune di Roccadaspide.

2. Questi, in sintesi, gli antefatti della questione qui in delibazione:

- il deducente, nella dichiarata qualità di proprietario di un immobile adibito a residenza familiare, con circostante terreno, sito alla via Fonte nel comune di Roccadaspide;

- tale immobile, in virtù di decreto di licenza n. 6540 del 2 dicembre 1969, di “durata indeterminata”, dell'intimata ANAS s.p.a., è dotato di passo carraio per l'accesso dalla S.S. 166 degli Alburni, sito al Km 7 + 740 (lato destro);

- a seguito dell'emanazione del d.lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada), l'ANAS, nell'ambito di un censimento degli accessi carrai condotto su tutte le strade di sua competenza, ha rappresentato al deducente la necessità di procedere alla regolarizzazione dell'accesso in questione;

- il D'Angelo, con nota del 23 luglio 2016 ha inviato l'istanza di regolarizzazione dell'accesso corredata dalla documentazione richiesta;

- è stata svolta la relativa istruttoria, anche tramite accesso sui luoghi durante il quale è stata

verificata, secondo quanto stabilito dall'art. 45 del regolamento, la presenza di altri eventuali accessi limitrofi;

- espletata la fase di contraddittorio procedimentale, è stato adottato il provvedimento qui in contestazione.

3. In diritto, il ricorrente ha dedotto motivi specifici in punto di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.

4. L'Anas s.p.a., costituitasi in giudizio, ha concluso per l'inammissibilità in rito e per il rigetto nel merito del ricorso.

5. All'udienza di smaltimento del 9 settembre 2020, previo deposito di documenti e scritti difensivi, i procuratori delle parti, in collegamento da remoto, hanno precisato le rispettive posizioni e l'affare è transitato in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue. Ritiene dunque il Collegio di poter soprassedere alla disamina dell'eccezione in rito sollevata da parte resistente.

1.1. Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada, all'art. 22 dispone che gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, vadano regolarizzati in conformità alle prescrizioni del codice medesimo.

Come rilevato da un condivisibile indirizzo pretorio formatosi in simili questioni, cui qui si dà continuità, anche i precedenti titoli di autorizzazione, pur se rilasciati nel vigore della previgente disciplina (ossia, del codice della strada varato con d.P.R. n. 393 del 1959, ovvero delle disposizioni ancora più antiche), per espressa disposizione di legge devono essere sottoposti ad un nuovo controllo amministrativo al fine di ottenere apposita "regolarizzazione" che accerti la loro conformità alle nuove regole varate con il codice del 1992. Per tutti coloro che mantengano in esercizio accessi preesistenti, privi della nuova autorizzazione, è anche prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, accompagnata dalla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi (art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 285 del 1992). Nell'ambito delle regole introdotte dal nuovo codice della

strada, importanza centrale riveste – per la presente fattispecie – il comma 3 dell’art. 45 del regolamento di attuazione, a norma del quale, come già visto, la distanza minima inderogabile tra gli accessi per le strade extraurbane secondarie è pari a metri 100. Si tratta di una regola stringente che, per effetto del richiamo di cui all’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, non può che coinvolgere anche gli accessi o le diramazioni già esistenti, pur se autorizzati a mente della previgente disciplina, i quali ultimi – come visto – per poter essere considerati legittimi devono ottenere la prescritta regolarizzazione alle nuove regole del codice (ovvero del suo regolamento di attuazione).[...] L’atto impugnato, nel rilevare l’assenza del requisito della distanza minima inderogabile da altro accesso autorizzato, non ha fatto altro che conferire la necessaria e vincolata applicazione alle citate disposizioni del codice della strada (in termini, TAR Piemonte, sez. II, 7 ottobre 2019, n. 1042; nello stesso senso, *ex multis*, T.A.R. Piemonte, sez. II, 20 gennaio 2021, n. 62; *id.*, 25 maggio 2020, n. 321; *id.*, sez. V, 20 febbraio 2017, n. 744; T.A.R. Basilicata, 4 ottobre 2016, n. 935; T.A.R. Piemonte, sez. II, 26 febbraio 2016, n. 248).

1.2. In ragione di tale chiaro approdo, vanno disattese le doglianze concernenti rispettivamente la (superata dalla novella legislativa) “durata indeterminata del titolo”, l’irretroattività dell’art.22, la mancata applicazione del principio cronologico e di prevenzione, essendo «l’altro passo carraio stato autorizzato solo nel 2017». In effetti, l’aver omissso, dal 1993, l’istanza di regolarizzazione, da parificare a una nuova autorizzazione secondo l’ampio orientamento testé richiamato, ha reso il passo carrabile del ricorrente sprovvisto di titolo, sicché legittimamente l’ANAS, nello svolgimento delle attività istruttorie conseguenti alla “domanda di rinnovo”, ha tenuto conto di altro accesso su strada pubblica già autorizzato e posto a distanza inferiore a quella di cui all’art. 45 del regolamento del codice della strada.

1.3. Non è ravvisabile alcun legittimo affidamento in capo ai ricorrenti al mantenimento dell’accesso, pur esistente da tempo risalente, in quanto il d.lgs.

n. 285-1992 ha introdotto un generale obbligo di sottoposizione di ciascun accesso carraio, ancorché preesistente e già munito di autorizzazione, ad un nuovo atto di assenso amministrativo che certifichi la conformità alle regole del 1992 (T.A.R. Piemonte, n. 248/2016 *cit.*). Inoltre, la protezione di tale affidamento appare comunque recessiva a fronte dell'esigenza preminente di garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli (T.A.R. Basilicata, n. 935/2016, *cit.*).

1.4. Non è stato assolto l'onere della prova, gravante sul deducente ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., circa l'asserzione secondo cui tra i due accessi stradali la distanza sarebbe in realtà di metri 101, e non di metri 99, come invece affermato da parte resistente nell'atto qui avversato. Ai sensi dell' art. 64, comma 1, c.p.a., spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni; il reticolo normativo del codice del processo amministrativo in materia di onere della prova richiama l' art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda; il principio che domina il regime di acquisizione delle prove, anche nel processo amministrativo, è quindi scolpito dal brocardo “*onus probandi incumbit ei qui dicit*” (Cons. Stato, sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5030). Nel caso di specie, si legge nella relazione tecnica di sopralluogo *in loco* del 10 febbraio 2017, versata in atti di causa dalla resistente (allegato 8), al n. 4, lett. *b*) che «nello stesso lato e nel raggio di m.l. 100 (cento) esistono i seguenti accessi carrai ai km 7+641, 7+680, 7+707, 7+760, 7+764 e 7+806». Risulta quindi testualmente riportato, tra quelli inclusi nel raggio di cento metri, il passo carrabile al “Km 7+641” a cui è ancorato il diniego dell'ANAS. Tale accertamento non è stato specificamente contestato da parte ricorrente, la quale, anzi, ne ha invocato i contenuti per sostenere la (non condivisibile,

per quanto si osserverà in prosieguo) contraddittorietà dell'*agere* amministrativo.

1.4.1. Non sussistono gli estremi per dare ricorso all'istanza istruttoria del deducente, in quanto la verifica e la consulenza tecnica d'ufficio non possono sopperire alle carenze probatorie riferibili alle parti del processo, ma hanno l'esclusiva finalità di chiarire eventuali dubbi discendenti da elementi ritualmente introdotti in giudizio e non del tutto incontrovertibili nella loro portata (*ex plurimis* T.A.R. Lombardia, sez. II, 15 settembre 2021, n. 2000).

1.5. Infine, come si è anticipato, non assume portata dirimente quanto dedotto dal ricorrente circa il parere favorevole che sarebbe stato reso, seppure con prescrizioni, dall'ANAS nella "comunicazione interna" recante la già citata relazione di esito del sopralluogo, in quanto tale valutazione, di orizzonte limitato al solo «rilievo dello stato di fatto della zona in esame», è comunque superata dal successivo giudizio complessivo di segno negativo espresso dall'ANAS, di carattere vincolato in conseguenza della mancanza del ripetuto requisito della distanza minima da altro accesso.

2. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

3. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ANAS s.p.a, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 2000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno, in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2022, coll'intervento dei magistrati:

Benedetto Nappi, Presidente, Estensore

Michele Di Martino, Referendario

Michele Tecchia, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Benedetto Nappi

IL SEGRETARIO